

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXV.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	325
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	325
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. (Approvato dal Senato) (1844)	
PRESIDENTE	325, 327, 329
PATRINI, <i>Relatore</i>	325
SOLIANO	327
CASTELLUCCI	329
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	329
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	329

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Azzaro.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, i deputati Bertoldi, De Ponti, Loreti, Pella, Russo Vincenzo, Scricciolo e Usvardi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Abate, Bosisio, Martuscelli, Bianchi Gerardo, Greggi Agostino, Lauricella e Ferraris Giuseppe.

Discussione del disegno di legge: Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (Approvato dal Senato) (1844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (n. 1844), già approvato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 1964, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in oggetto prevede la concessione di alcuni benefici in favore di una delle categorie più meritevoli fra le tante di pensionati, per una spesa complessiva, a ca-

La seduta comincia alle 17,20.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

rico dello Stato, di oltre 16 miliardi annui: più esattamente, di 8 miliardi per quest'anno — 1° luglio-31 dicembre 1964 — e di 16 miliardi per gli anni futuri.

Per la concessione di questi benefici, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame, nel testo approvato ieri dall'altro ramo del Parlamento, anziché introdurre nuove indennità o nuovi assegni modifica l'entità dell'assegno complementare, istituito con l'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, e dell'assegno di previdenza, istituito dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi compresi nelle categorie dalla seconda all'ottava.

Non ritengo sia necessario ch'io mi soffermi molto a sottolineare le esigenze di queste benemerite categorie di pensionati. Voglio soltanto rilevare, come Relatore, che in questa occasione e sede noi potremo invitare il Governo a voler considerare l'opportunità di predisporre analogo provvedimento per quanto riguarda le pensioni indirette, così come è stato anche auspicato al Senato. All'uopo preciso che al termine della discussione sarà presentato da alcuni colleghi un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a presentare entro il 31 dicembre 1964 un disegno di legge per la estensione ai titolari di pensioni indirette di guerra dei benefici previsti dal provvedimento oggi in discussione.

Entrando nel merito del suddetto provvedimento è da rilevare che esso riguarda indubbiamente la parte più meritevole della categoria dei pensionati di guerra. Difatti, con l'articolo 1 del disegno di legge l'assegno complementare a favore degli invalidi di prima categoria con superinvalidità tabella E lettera a viene portato da lire 180.000 a lire 660.000 annue; mentre per quelli di prima categoria, sempre, con superinvalidità tabella E lettera a-bis, l'assegno viene portato da lire 180.000 a lire 612.000 annue. Si introduce, cioè, un aumento a scalare, secondo il grado di invalidità di questi benemeriti invalidi di guerra.

Si ha poi, infatti, la seguente gradualità nell'aumento di questo assegno complementare: prima categoria con superinvalidità tabella E lettera b, da lire 180.000 a lire 540.000 annue; prima categoria con superinvalidità tabella E lettera c, da lire 180.000 a lire 516.000 annue; prima categoria con superinvalidità lettera d, da lire 180.000 a lire 492.000 annue, prima categoria con superinvalidità lettera e, da lire 180.000 a lire 468.000 annue; prima

categoria con superinvalidità lettera f, da lire 180.000 a lire 408.000 annue; prima categoria con superinvalidità lettera g, da lire 180.000 a lire 384.000 annue; infine, prima categoria senza superinvalidità, da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

Non è chi non veda il forte passo in avanti che viene fatto in questo settore delle provvidenze in materia di pensioni di guerra. L'aumento, infatti, è previsto da un minimo di lire 12.000 a un massimo di lire 40.000 mensili, mentre il maggior onere annuo per l'applicazione di questi nuovi benefici lo si calcola in oltre 10 miliardi di lire, più esattamente lire 10.122.831.200.

Con l'articolo 2, poi, si viene incontro ai mutilati e invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava, il cui assegno di previdenza, per coloro ai quali esso compete — ne abbiamo parlato qui ancora stamane, circa i mutilati per servizio e sono, queste, le medesime norme — viene elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue. Questo assegno di previdenza, com'è noto, compete ai mutilati di guerra dalla seconda alla ottava categoria che siano in età avanzata ovvero siano inabili a proficuo lavoro e che si trovino in disagiate condizioni economiche.

Il successivo articolo 3, invece, migliora la misura dell'assegno di incollocamento — anche di questo ne abbiamo parlato qui stamane, per altro titolo — che da 144.000 lire passa a 174.000 annue, cioè di 2.500 mensili. Detto assegno viene corrisposto, come si sa, agli invalidi, sempre dalla seconda all'ottava categoria, realmente incollocabili, per circostanze non imputabili ad essi.

Con l'articolo 4, poi, viene aggiornato l'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, relativo alla concessione dell'assegno di cura a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o presunta tale, i quali non fruiscono di superinvalidità. L'assegno in parola, finora di lire 84.000 per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, viene ora elevato a lire 96.000 annue, allineandosi a quello fruito dai pensionati di seconda categoria, mentre per le infermità ascrivibili dalla sesta all'ottava categoria viene elevato da lire 40.000 a lire 48.000 annue.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 hanno decorrenza dal 1° luglio 1964. Altri benefici sono previsti dall'articolo 6 e la loro concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto non superiore a lire 720.000 annue ed entrano in vigore dal 1° gennaio 1965. Si

tratta di un onere di poco conto, di circa 300 milioni, alla cui copertura prevede il successivo articolo 8.

L'articolo 7 prevede, invece, l'assunzione di determinate categorie di impiegati e di medici per integrare le commissioni che devono operare nell'ambito dei servizi delle pensioni di guerra. Si tratta di 300 unità per gli amministrativi e di 120 unità per i sanitari. È opportuno sottolineare che con un emendamento approvato dal Senato è stata data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare appositi appalti o contratti con istituti ospedalieri per gli eventuali accertamenti sanitari. Ci sembra, quindi, che l'articolo 7 venga incontro all'esigenza di acceleramento della procedura in materia di pensioni di guerra.

L'articolo 8 concerne la copertura per l'onere derivante dall'applicazione dei benefici che sono stati indicati, onere che ripeto assomma a lire 16 miliardi annui.

Concludo questa breve relazione augurandomi che di fronte ad un provvedimento così profondamente sociale la Commissione voglia approvarlo all'unanimità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Noi siamo d'accordo con questo provvedimento di legge anche se dobbiamo sottolineare che non si può certo pretendere di avere con ciò risolto il problema delle pensioni di guerra. Mentre con questo provvedimento trovano una particolare soluzione i problemi dei pensionati affetti da mutilazioni o infermità ascrivibili alla prima categoria, certamente, secondo noi, non trovano completa soluzione i problemi degli altri pensionati. Vogliamo, pertanto augurarci che questo provvedimento possa, in pratica, aprire la strada ad altri provvedimenti tendenti a risolvere definitivamente i problemi di tutti i mutilati ed invalidi di guerra e di coloro che usufruiscono di pensioni indirette di guerra.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1^a categoria, con o

senza assegni di superinvalidità è elevato nelle seguenti misure:

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera A:

da lire 180.000 a lire 660.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera A-bis:

da lire 180.000 a lire 612.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera B:

da lire 180.000 a lire 540.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera C:

da lire 180.000 a lire 516.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera D:

da lire 180.000 a lire 492.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera E:

da lire 180.000 a lire 468.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera F:

da lire 180.000 a lire 408.000 annue;

1^a categoria con superinvalidità tabella E lettera G:

da lire 180.000 a lire 384.000 annue;

1^a categoria senza superinvalidità:

da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

(È approvato).

ART. 2.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a alla 8^a, è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

(È approvato).

ART. 3.

L'ammontare dell'assegno d'incollocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non ab-

biano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a dell'annessa tabella A ».

(È approvato).

ART. 5.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

ART. 6.

I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1° gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

(È approvato).

ART. 7.

Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli Enti militari ed amministrativi che svolgono attività anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra è data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno.

La facoltà di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, può essere esercitata entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unità ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. Al per-

sonale medesimo spetta il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza.

È data, altresì, facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili.

Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con Ospedali civili, Istituti sanitari ed altri Enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;

b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

È stato presentato, a firma degli onorevoli Castellucci, Bianchi Gerardo e Partini il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, discutendo il disegno di legge n. 1844,

sulle "nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra", limitato all'aumento delle pensioni a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra;

considerato che impriscindibili ragioni di giustizia e di equità esigono che analogo provvedimento sia assunto dal Parlamento in favore dei titolari di pensioni indirette di guerra (orfani, vedove, genitori, collaterali) e dei superstiti delle vittime civili di guerra,

impegna il Governo

a presentare, entro il termine massimo del 31 dicembre 1964, un disegno di legge che preveda la concessione, ai titolari di pensioni indirette di guerra, di benefici analoghi a quelli previsti dal provvedimento in oggetto, tenendo conto delle precise indicazioni date da tutti i settori della Commissione ».

L'onorevole Castellucci ha facoltà di illustrarlo.

CASTELLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro ordine del giorno ha un contenuto che non necessita di un'ampia illustrazione. Si deve tuttavia tener conto che l'ultimo provvedimento legislativo a favore dei titolari di pensione indiretta di guerra - orfani, vedove, genitori, collaterali - e dei superstiti delle vittime civili di guerra, seguì a breve distanza quello per le pensioni dirette. Pertanto, le giuste ragioni che hanno indotto il Governo a provvedere agli aumenti di cui al disegno di legge testè approvato e che stiamo per votare, valgono per ogni aspetto anche per i titolari di quelle indirette.

Raccomando, quindi, all'onorevole rappresentante del Governo che lo studio intrapreso per l'adeguamento delle pensioni di guerra in generale da parte dell'apposita commissione costituita dal rappresentante del Governo, da tecnici e da rappresentanti delle categorie interessate, venga concluso nel più breve termine possibile e concretato in un disegno di legge da sottoporre entro la data indicata dal nostro ordine del giorno, al Parlamento !

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno Castellucci ed altri.

CASTELLUCCI. Insisto per la votazione. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Castellucci.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (Approvato dal Senato) (1844):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Assennato, Bassi Aldo, Bianchi Gerardo, Bima, Bonaiti, Bosisio, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Ferraris Giuseppe, Laforgia, Lauricella, Lenti, Longoni, Malfatti Francesco, Martuscelli, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vicentini, Zugno.

È in congedo:

Azzaro.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO